

**SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI , PULIZIA E
IGIENE AMBIENTALE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER
ANZIANI DI TOLMEZZO (UD) E VILLA SANTINA (UD)**

PERIODO

1° GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2025

CIG 718082081E

SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1

(OGGETTO DEL CONTRATTO E PREMESSE)

1. Il presente contratto ha per oggetto il SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI, PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI DI TOLMEZZO (UD) E VILLA SANTINA (UD) per il PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2024 che comporta:
 - il servizio infermieristico per garantire le necessarie prestazioni agli ospiti di entrambe le strutture (con le variazioni quantitative previste al punto B.2.6 della progettazione);
 - il servizio di assistenza riabilitativa per garantire le necessarie prestazioni agli ospiti di entrambe le strutture;
 - il servizio di terapia occupazionale per gli ospiti della struttura di Tolmezzo;
 - il servizio assistenziale per garantire le necessarie prestazioni agli ospiti di entrambe le strutture (differenziando gli interventi per aree omogenee identificabili in base alla progettazione come: Nucleo Margherita; Nucleo Bucaneve; Nuclei Iris e Gardenia; Nucleo Primula; Casa albergo di Villa Santina);
 - il servizio di gestione dei bagni assistiti – igiene totale per gli ospiti dei nuclei della struttura di Tolmezzo non interessati dal servizio assistenziale appaltato;
 - il servizio di taglio di capelli e barba, di cura di mani e piedi per gli ospiti della struttura di Tolmezzo;
 - il servizio di animazione e socializzazione da garantire agli ospiti di entrambe le strutture;
 - il servizio di contatto e front office da garantire presso la struttura di Villa Santina;
 - il servizio di igiene ambientale struttura Tolmezzo;
 - il servizio di igiene ambientale e di manutenzione delle aree esterne, degli edifici, degli arredi ed attrezzature della struttura di Villa Santina.
2. Non è ammesso il subappalto.
3. La definizione puntuale delle prestazioni richieste all'esecutore è contenuta nella Progettazione ed in particolare nel "Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale" approvata con determinazione del Direttore generale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" di Tolmezzo n. 192 del 16 agosto 2017
4. E' esclusivo onere della ditta l'organizzazione dei mezzi necessari per l'appalto, l'esercizio del potere organizzativo e direttivo del personale impiegato, l'assunzione del rischio d'impresa.
5. L'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" di Tolmezzo ha provveduto all'affidamento del servizio in esecuzione della determinazione del proprio Direttore generale n. ____ del _____ e con l'osservanza delle norme contenute nel Capitolato tecnico descrittivo e prestazionale.
6. L'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" di Tolmezzo, quando esercita poteri e facoltà che le competono in via esclusiva in forza delle convenzioni stipulate con l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Stati Uniti d'America" è indicata all'interno del presente contratto come Azienda capofila.

ARTICOLO 2

(DURATA DEL CONTRATTO E LUOGO DI ESECUZIONE)

1. Il contratto avrà validità di anni 8 (otto) a partire dal 1° gennaio 2018. Non è previsto il rinnovo.
2. Rimane in obbligo dell'esecutore di proseguire nell'espletamento dei servizi appaltati, alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore periodo di centoventi giorni oltre alla scadenza contrattuale, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre quelli spettanti in applicazione del presente Capitolato.
3. Il servizio oggetto del presente appalto deve essere svolto presso:
 - a) L'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" di Tolmezzo sita in Via G.B. Morgagni, 5 a Tolmezzo (UD);
 - b) L'Azienda pubblica di servizi alla persona "Stati Uniti d'America" sita in via Stati Uniti d'America a Villa Santina (UD).

ARTICOLO 3

(AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. L'Azienda capofila, per tramite del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato tecnico descrittivo prestazionale e negli altri atti di progettazione.
2. L'avvio dell'esecuzione avverrà entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, previa comunicazione scritta trasmessa via fax o pec all'esecutore, in cui sono indicati giorno, luogo e ora in cui avverrà la consegna. In caso di mancata presentazione potrà essere comunicata un'ulteriore data, dopodiché il contratto si intenderà risolto e si procederà per il risarcimento dei danni.
3. Alle operazioni di consegna parteciperà il legale rappresentante o un suo rappresentante munito di formale procura. Dette operazioni saranno verbalizzate e il verbale conterrà anche l'inventario dei beni affidati all'esecutore.
4. L'avvio dell'esecuzione potrà avvenire anticipatamente rispetto la sottoscrizione del contratto d'appalto nell'ipotesi di comprovata urgenza, nel qual caso l'Azienda capofila, per il tramite del Direttore dell'esecuzione, terrà conto di quanto

predisposto o somministrato dall'esecutore, al fine di rimborsare le corrispondenti spese nell'eventualità che non si addingenga alla sottoscrizione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In caso di consegna anticipata il contratto riporterà le circostanze che l'hanno motivata e la data in cui è avvenuta.

ARTICOLO 4

(DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dal Responsabile unico del procedimento nella persona del Coordinatore socioassistenziale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" avrà il compito di vigilare sull'operato dell'esecutore al fine di accertare il regolare adempimento degli obblighi contrattuali ed effettuare verifiche tecniche sulla rispondenza tra i risultati attesi previsti nel presente Capitolato ed i risultati conseguiti nei servizi.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto:
 - provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
 - assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;
 - controlla che tutte le proposte fatte in sede di gara – con particolare riguardo a quelle migliorative rispetto agli standard minimi – vengano effettuate ed assicurate in sede di esecuzione;
 - svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnatigli.
3. Il Direttore dell'esecuzione darà le istruzioni necessarie a garantire la regolarità delle prestazioni, mediante ordini di servizio scritti redatti in due copie, una delle quali da restituirsi firmata da parte dell'esecutore. L'ordine di servizio che riguarderà aspetti tecnici ed economici deve essere controfirmato dal Responsabile unico del procedimento. L'esecutore dovrà eseguire prontamente l'ordine di servizio impartitogli. Qualora intenda proporre delle contestazioni, dovrà iscriverle sul corrispondente ordine di servizio, a pena di decadenza.

ARTICOLO 5

(PREZZO - FATTURAZIONE – TERMINI DI PAGAMENTO)

1. Il prezzo è espresso nei seguenti termini in base all'offerta presentata in sede di gara:

Servizio	Struttura oggetto della prestazione	Prezzo unitario IVA esclusa
1. Servizio infermieristico Tolmezzo (giornata di assistenza)	Tolmezzo	€ 8,48
2. Servizio infermieristico Villa Santina (giornata di assistenza)	Villa Santina	€ 3,11
3. Servizio di assistenza riabilitativa (canone mensile)	Tolmezzo	€ 7.416,67
	Villa Santina	€ 833,33
4. Servizio di terapia occupazionale (canone mensile)	Tolmezzo	€ 1.166,67
5. Servizio di assistenza Nucleo Margherita (giornata di assistenza)	Tolmezzo	€ 18,10
6. Servizio di assistenza Nucleo Bucaneve (giornata di assistenza)	Tolmezzo	€ 41,68
7. Servizio di assistenza Nucleo Iris e Gardenia (giornata di assistenza)	Tolmezzo	€ 37,03
8. Servizio di assistenza Nucleo Primula (giornata di assistenza)	Tolmezzo	€ 42,14
9. Servizio di assistenza Casa albergo Villa Santina (giornata di assistenza)	Villa Santina	€ 16,45
10. Servizio di gestione dei bagni assistiti – igiene totale (bagno)	Tolmezzo	€ 19,17
11. Servizio di taglio di capelli e barba, cura di mani e piedi (canone mensile)	Tolmezzo	€ 1.916,67
	Tolmezzo	€ 5.125,00
12. Servizio di animazione e socializzazione (canone mensile)	Villa Santina	€ 3.500,00
	Villa Santina	€ 3.500,00
13. Servizio di contatto e front office (canone mensile)	Villa Santina	€ 3.500,00
14. Servizio di igiene ambientale (canone mensile)	Tolmezzo	€ 23.077,55
15. Servizio di igiene ambientale e di manutenzione delle aree esterne, degli edifici, degli arredi ed attrezzature	Villa Santina	€ 12.432,14

2. I prezzi sopra indicati si intendono fissi ed invariati per i primi dodici mesi del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 potrà essere riconosciuto, quale unico motivo di revisione prezzi, l'adeguamento all'indice generale FOI ISTAT a partire dal terzo anno del rapporto contrattuale e per gli anni successivi, dietro espressa richiesta scritta dell'aggiudicatario e fatto salvo quanto rilevato nell'istruttoria condotta dal Responsabile unico del procedimento. La revisione prezzi massima verrà effettuata moltiplicando l'indice generale di variazione ISTAT "Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" su base annua, per il prezzo offerto in sede di gara. Per quanto riguarda le variazioni successive alla prima, si procederà a moltiplicare il coefficiente di variazione ISTAT per il prezzo determinato l'anno precedente. Si procederà in tale maniera fino al termine contrattuale.
4. L'esecutore procederà ogni fine mese all'emissione delle fatture moltiplicando i prezzi indicati al comma 1 per il numero

di prestazioni erogate (1 per i canoni mensili). L'esecutore produrrà fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.

5. Le fatture relative ai servizi da eseguirsi a Tolmezzo dovranno essere intestate all'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" di Tolmezzo e dovranno riportare, oltre ai contenuti obbligatori di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972, l'indicazione del lotto CIG "718082081E" ed il Codice Univoco Ufficio "UFVOF3".
6. Le fatture relative ai servizi da eseguirsi a Villa Santina dovranno essere intestate all'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "Stati Uniti d'America" e dovranno riportare, oltre ai contenuti obbligatori di cui all'art. 21 del D.P.R. 633/1972, l'indicazione del lotto CIG "718082081E " ed il Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato ad attribuzione avvenuta.

(In caso di RTI: Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza, ed essere trasmesse dal mandatario tramite il proprio sistema di fatturazione elettronica).

7. Il pagamento delle fatture - regolarmente controllate ed accettate - verrà effettuato a mezzo di mandato a 30 giorni data fattura fine mese, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Nel caso di ritardato pagamento – non per motivi di contestazioni o di penali o di quant'altro imputabile all'esecutore - resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ed in particolare all'art. 4 in materia di decorrenza degli interessi moratori.
8. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
9. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati diretti emessi a nome dell'esecutore ed appoggiati sul conto corrente IBAN, così come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. L'esecutore si impegna a comunicare tempestivamente, a mezzo PEC, le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale comunicazione, esonera l'Azienda da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
10. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, per il mese in cui la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti ed inadempienze all'esecutore; in tal caso la liquidazione avverrà entro e non oltre il 15° giorno dalla data di notifica della lettera di comunicazione delle decisioni adottate dall'Azienda capofila. In sede di liquidazione inoltre verranno recuperate le spese sostenute per l'applicazione di eventuali penali per ritardato adempimento.
11. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 30, comma 5 *bis*, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento che l'esecutore provvederà ad evidenziare in ciascuna fattura; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il collaudo e la verifica di conformità saranno effettuati e disciplinati secondo la disciplina dettata dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
12. In ogni caso, le Aziende procederanno all'emissione del mandato di pagamento delle spettanze, solo a seguito di apposita verifica - mediante acquisizione per via telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) da parte dell'Azienda capofila - della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'esecutore. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo tratterrà dalla fattura l'importo corrispondente all'inadempienza. Tale trattenuta va effettuata anche quando le inadempienze rilevate nel DURC siano superiori al debito delle Aziende nei confronti dell'esecutore ed il pagamento di quanto dovuto è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
13. In caso di ottenimento del DURC dell'esecutore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, per grave inadempimento contrattuale, la risoluzione del contratto.

(AGGIUNTE EVENTUALI COLLEGATE ALLA NATURA GIURIDICA DELL'AGGIUDICATARIO:

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese:

Ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, come risultante dall'Atto di raggruppamento, conseguendone che se le prestazioni non sono frazionabili in parti distinte e le imprese raggruppate agiscono nell'esecuzione in modo unitario ed indistinto (come generalmente avviene nel caso di RTI orizzontale), il RTI è considerato autonomo soggetto IVA e quindi la fatturazione di tutto il corrispettivo deve avvenire in capo all'impresa capogruppo. Conseguentemente l'emissione del mandato di pagamento può essere effettuata esclusivamente nei confronti della capogruppo, essendo per legge l'unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento con l'effetto di liberare l'Azienda, pur se in presenza di fatturazioni separate dei singoli associati.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Consorzio:

Nel caso di costituzione di Società consortile, la eventuale fatturazione unica emessa dalla Società deve essere accompagnata dall'impegno del legale rappresentante di provvedere alla ripartizione del corrispettivo tra le imprese riunite secondo le rispettive quote di partecipazione).

ARTICOLO 6

(OBBLIGHI DELL'ESECUTORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L'esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. Dovrà pertanto trasmettere all'Azienda capofila, entro sette giorni dall'accensione, una comunicazione di attivazione di un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto, con l'indicazione completa di: Banca/Poste Italiane spa, Agenzia/filiale, Codice IBAN, generalità codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del comma 9 bis della medesima legge.
4. L'Azienda capofila verifica in occasione di ogni pagamento all'esecutore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 7

(GARANZIE DEFINITIVE)

1. L'esecutore ha costituito la garanzia definitiva mediante stipula della polizza/fidejussione..... N°.....importo.....soggetto emittente.....
2. L'esecutore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti alle Aziende, al loro personale, ai loro collaboratori e consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi, per fatto derivante dall'appalto.
3. A tal fine ha provveduto a stipulare polizza assicurativa con l'Istituto, con sede in (polizza n. del) per un massimale pari a € 24.000.000,00 a copertura della responsabilità civile per danni cagionati a terzi dall'esecutore nonché per danni arrecati a cose, nel corso dell'esecuzione del contratto per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, in cui le Aziende sono considerate terzo a tutti gli effetti. La polizza è valida fino alla scadenza del contratto e, comunque, fino a dichiarazione liberatoria da parte dell'Azienda capofila che avverrà entro 30 giorni dal pagamento dell'ultima fattura.
4. In ogni caso, l'esecutore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne le Aziende, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali, causati da fatti e/o atti ascrivibili all'esecutore medesimo o al suo personale, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. L'esecutore inoltre esonera le Aziende da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che le possano derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

In caso di RTI le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese".

ARTICOLO 8

(VERIFICA INTERMEDIA)

1. Durante il corso del quarto anno di affidamento, sarà effettuata da parte dell'Azienda capofila, una verifica intermedia finalizzata ad accertare il mantenimento nel tempo del rispetto dei termini contrattuali e del mantenimento di alti livelli di qualità del servizio erogato ai fini di stabilire la permanenza dell'esecutore per i successivi quattro anni.
2. La valutazione della qualità del servizio, è effettuata con le modalità stabilite al punto 16 del Capitolato descrittivo e prestazionale.
3. Qualora l'esecutore non raggiunga il punteggio minimo di 70 punti complessivi, l'Azienda capofila potrà insindacabilmente risolvere il contratto, con un semplice preavviso di 240 giorni, senza che questi possa vantare alcun compenso o diritto di sorta, salvo quelli spettanti per il servizio effettivamente svolto, oltre alla restituzione del deposito cauzionale definitivo.
4. Se l'esecutore supera la verifica il contratto potrà continuare regolarmente sino alla scadenza.
5. Allorché allo scadere del contratto, o nel caso di risoluzione dello stesso, non dovessero risultare completate le formalità per l'aggiudicazione del nuovo appalto l'Azienda capofila ha la facoltà di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, la durata del contratto per un massimo di 6 (sei) mesi. In tale fattispecie l'esecutore è vincolato a garantire il regolare svolgimento delle prestazioni previste alle medesime condizioni e per il periodo strettamente necessario al completamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.

ARTICOLO 9

(PENALITÀ - ESECUZIONE D'UFFICIO)

1. Poiché i servizi contemplati sono da ritenersi di pubblica utilità, il contraente per nessuna ragione può sospenderli, effettuarli in maniera difforme a quanto stabilito, eseguirli in ritardo.
2. Nei casi previsti e disciplinati dall'art. 12.1 del Capitolato tecnico descrittivo prestazionale, si darà corso all'addebito di una penale pari a € 200,00.
3. Nel caso venisse verificato il mancato rispetto delle norme contrattuali previste in questo contratto e nei documenti che

ne formano parte integrante, nell'offerta tecnica, che corrisponde alla relazione professionale presentata in sede di gara, e alle schede tecniche descrittive di prodotti e attrezzature, per ogni altra difformità o violazione delle direttive impartite dal Responsabile unico del procedimento, oppure per inottemperanze ai richiami scritti delle strutture addette ai controlli constatate in contraddittorio con il rappresentante della Ditta, verrà addebitata una penalità da un minimo di € 50,00 (euro cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento) per ogni violazione degli obblighi previsti dal contratto, o per ogni caso di deficiente, tardiva od incompleta esecuzione del servizio, a seconda della gravità della stessa, restando impregiudicata ogni azione dell'Azienda danneggiata per i danni subiti.

4. Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate dal Responsabile unico del procedimento mediante invio formale di lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o pec, con l'imposizione di un termine non superiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione delle eventuali giustificazioni. Le penalità e spese previste nel presente contratto, saranno applicate in via amministrativa e automaticamente trattenute dall'Azienda danneggiata sul pagamento della prima fattura mensile presentata dall'esecutore.
5. L'applicazione delle suddette penali non solleva l'esecutore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto, né limita il diritto dell'Azienda danneggiata di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, o di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'esecutore medesimo, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.
6. Nel caso in cui l'esecutore trascurasse gli adempimenti prescritti, l'Azienda capofila potrà, senza formalità di sorta, risolvere il contratto a maggiori spese dell'esecutore medesimo con diritto al risarcimento degli eventuali danni e ad incamerare la garanzia di cui al precedente articolo.
7. In caso di mancata o parziale esecuzione, di ripetuta intempestività delle prestazioni oggetto del presente contratto o di parte di essi, o di irregolarità nell'adempimento agli obblighi contrattuali, il Responsabile unico del procedimento potrà provvedervi d'ufficio, con facoltà di rivolgersi ad altri operatori economici, richiedendone i danni e i relativi oneri. L'esecuzione d'ufficio dovrà essere sempre preceduta da formale diffida da notificarsi con lettera raccomandata A.R., fax o PEC, di provvedere alle forniture non eseguiti entro il termine di 48 ore.

ARTICOLO 10

(CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO – LIQUIDAZIONE, SCIoglIMENTO, FALLIMENTO, CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELL'ESECUTORE)

1. L'esecutore non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altre persone.
2. Nel caso di contravvenzione a tale divieto la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con il Comune salvo la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto di rifusione di ogni eventuale danno.
3. In caso di liquidazione o scioglimento dell'aggiudicatario, nonché di cambiamento della ragione sociale, l'Azienda capofila avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte della società in liquidazione quanto di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuova ditta subentrante, fermo altresì restando la facoltà dell'Azienda di risolvere in tale ipotesi il contratto.
4. Nel caso di fallimento dell'esecutore, se impresa singola, il contratto si intenderà risolto nel giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, o in ogni caso dalla data di conoscenza della stessa da parte dell'Azienda capofila. Sono fatte salve le ragioni e le azioni delle Aziende verso la massa fallimentare, anche per eventuali danni, con salvaguardia del deposito cauzionale.
5. In caso di fallimento nei raggruppamenti temporanei si applica l'art. 48 commi 17 – 18 del D. Lgs. 50/2016.
6. Ai sensi dell'art. 1260 comma 2, cod. civ., è esclusa la cedibilità del credito derivante dal presente contratto.

ARTICOLO 11

(DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO - RECESSO DAL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

1. All'esecutore non è consentito recedere dal contratto prima della scadenza, se non giusta causa o cause di forza maggiore.
2. Qualora l'esecutore dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'Azienda capofila, quest'ultimo potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla garanzia definitiva. Verificandosi il caso di cui al precedente capoverso, verranno addebitate all'esecutore le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio, e ciò sino alla scadenza naturale del contratto.
3. Per la salvaguardia dell'amministrazione appaltante e per giusti motivi, alla sola Azienda capofila è riservata la facoltà di **recesso unilaterale** dal contratto in qualunque momento durante l'arco di validità dello stesso, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile. L'eventuale disdetta sarà comunicata all'esecutore a mezzo lettera raccomandata con un preavviso non inferiore a tre mesi.
4. Nel caso disciplinato al comma 3, l'esecutore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando ora per allora, a

qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

5. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso di ripetute e gravi inadempienze degli obblighi contrattuali e nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, ovvero di ritardo nello svolgimento dello stesso, oppure nel caso di evidente difformità in negativo tra le forniture ed i servizi descritti nel programma d'intervento e quelli in effetti prestati, l'Azienda capofila ha facoltà di **risolvere** il contratto, previa diffida ad adempiere, secondo la normativa vigente, fatta salva l'azione del risarcimento dei danni e l'eventuale incremento della garanzia definitiva, oltre a quanto previsto specificatamente in altri articoli del presente contratto e a quanto disciplinato all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - per gravi o reiterate inadempienze agli obblighi assunti, non eliminate in seguito a diffida formale del Responsabile unico del procedimento;
 - per diffusione di dati, notizie o documenti riservati delle Aziende;
 - per recidività nella mancata consegna e/o inosservanza della frequenza delle consegne delle merci;
 - per inosservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza presso l'unità produttiva;
 - per violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013;
 - per arbitraria ed ingiustificata interruzione, sospensione, abbandono, mancata effettuazione totale o parziale del contratto affidato da parte dell'aggiudicatario delle prestazioni oggetto del presente contratto, senza giustificato motivo e comunque non dipendente da causa di forza maggiore;
 - per mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e delle altre disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
 - per cessione del contratto o del credito, per aver fatto eseguire da altri il contratto o per subappalto;
 - in caso di rinvio a giudizio di un rappresentante legale del contraente per delitti relativi alla gestione d'impresa che per gravità e natura incidano sull'affidabilità dell'impresa stessa, o, che siano suscettibili di compromettere la sua immagine;
 - quando l'esecutore incorra in grave o provata indegnità;
 - per fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e messa in liquidazione del contraente;
 - per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo che determina la risoluzione.
6. In tali casi le Aziende pagheranno all'esecutore il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione e sarà applicabile l'art. 1241 del Codice Civile sugli importi che le fossero dovuti dalle medesime per somministrazioni o per qualsiasi causa.
7. La risoluzione darà diritto alle Aziende di rivalersi su eventuali crediti dell'esecutore, nonché sulla garanzia definitiva. L'esecutore sarà tenuto alla reintegrazione delle spese e al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Nel caso di risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento del contraente, l'Azienda capofila si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il primo concorrente utile secondo la graduatoria elaborata, partendo dal secondo, alle condizioni economiche presentate da quest'ultimo in sede di offerta.

ARTICOLO 12

(DOMICILIO CONTROVERSIE)

1. L'esecutore dovrà eleggere speciale domicilio presso l'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" di Tolmezzo - via G. B. Morgagni n° 5 – Tolmezzo (UD).
2. L'esecutore non potrà sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che verranno date dall'Azienda capofila per tramite del Responsabile unico del procedimento, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.
3. Qualsiasi azione giudiziaria viene dalle parti ritenuta improponibile e, se proposta, improcedibile qualora al momento dell'instaurazione del giudizio l'aggiudicatario fosse, anche in parte, inadempiente agli obblighi del contratto.
4. E' esclusa la competenza arbitrale.
5. In caso di insorgenza di controversia, la ditta sarà comunque tenuta a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione delle forniture.
6. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

ARTICOLO 13

(TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

1. Le Aziende e l'esecutore si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo sia necessario per l'esecuzione del presente contratto.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi.
3. Quali titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che le informazioni raccolte presso l'Interessato, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente contratto, saranno trattate, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 50/2016, con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui

mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni pattuite. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso i domicili eletti nel presente contratto.

ARTICOLO 14

(ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI)

1. Sono a completo carico dell'esecutore tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente atto, senza diritti di rivalsa nei confronti delle Aziende.
2. L'esecutore dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, che è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
3. Per quanto riguarda tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico delle Aziende o dell'esecutore secondo quanto stabilito dalla legge.

ARTICOLO 15

(NORME DI RINVIO)

1. L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle norme contenute nel presente contratto e negli atti di progettazione.
2. L'Azienda capofila e l'Esecutore dichiarano di riconoscere quali parte integrante del presente contratto anche se materialmente non allegati:
 - la progettazione approvata con determinazione del Direttore generale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" di Tolmezzo n. 192 del 16.08.2017;
 - la determinazione del Direttore generale dell'Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" di Tolmezzo n. ____ del _____ aggiudicazione";
 - l'accettazione delle clausole del capitolato prestazionale, tutta la documentazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'esecutore - riferimento prot. Aziendale n. _____. dd. _____
3. Per tutto quanto non sia in essi stabilito, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, della normativa vigente in materia di contratti, alle altre leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso del contratto.